



COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino

**NUOVO REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE
“MAGICA BULA”**

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, i criteri di accesso e l'organizzazione del Nido d'Infanzia Comunale "Magica Bula" secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia o scuola di prima infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che ha il compito di provvedere alla crescita ed all'educazione del bambino nei primi tre anni di vita, favorendone l'armonico sviluppo psichico, fisico e sociale attraverso un intervento educativo di cui il bambino è il vero protagonista. Educa inoltre alla consapevolezza ed al rispetto delle diversità, favorisce l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori.

In questo quadro il nido d'infanzia opera in stretta collaborazione con la famiglia configurandosi come servizio flessibile sul territorio, aperto a nuove esigenze ed in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni sociali e culturali concorrendo, in particolare, a:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino;
- b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio – culturale;
- c) promuovere la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola dell'infanzia;
- d) svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.
- e) Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della famiglia.

Il nido d'infanzia persegue le finalità di cui ai commi precedenti favorendo la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti nel territorio.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia accoglie i bambini di qualunque nazionalità ed apolidi, con diritto di precedenza per coloro che sono residenti nel Comune di Cagli e nei comuni consorziati con apposita convenzione.

Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Cagli o nei comuni consorziati possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti nei comuni predetti con priorità per i residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale.

L'età minima di ammissione è il compimento del 3° mese, quella massima è il 3° anno. Coloro che maturano i 3 anni durante l'anno scolastico acquisiscono il diritto di frequenza fino alla chiusura dell'anno scolastico.

I bambini che compiono il terzo anno di età nel periodo 1° settembre – 31 dicembre non possono più frequentare il nido d'infanzia se ammessi alla frequenza della scuola dell'infanzia.

Art. 3 – MODULI ORGANIZZATIVI

Il nido d'infanzia è organizzato sulla base del piccolo gruppo, in quanto le proposte educative rendono necessaria la suddivisione dei bambini in aggregazioni ridotte, determinate, di norma, in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psicomotorio di ciascuno, secondo scelte pedagogiche e specifica progettazione educativa. Tali gruppi prendono il nome di sezioni, suddivise come segue:

- sezione lattanti: dai 3 mesi ai 18 mesi;
- sezione divezzi dai 19 mesi ai 36 mesi.

In relazione al numero ed all'età degli iscritti può essere costituita anche una sezione intermedia di semi-divezzi di età compresa tra i 12 e 24 mesi.

Qualora particolari esigenze dell'utenza lo richiedano, possono altresì essere istituiti servizi solo mattutini o pomeridiani, senza pasto e sonno.

Il rapporto educatore e posto bambino è stabilito dalla normativa regionale di riferimento che è determinato attualmente in una unità ogni 7 posto/bambino.

L'inserimento dei bambini nel nido d'infanzia è programmato con tempi e modalità stabilite dal personale educativo in accordo con i genitori nella prima assemblea annuale prevista dal presente regolamento.

Esso può avere carattere di gradualità e, per coloro che sono ammessi a frequentare per la prima volta, avviene, di norma, con la partecipazione diretta di almeno un genitore o di chi ne fa le veci, per il periodo che sarà ritenuto necessario ad un buon inserimento.

L'ammissione al nido d'infanzia dovrà essere preceduta dalla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità del bambino alla frequenza.

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione al nido d'infanzia sono presentate entro il mese di maggio di ciascun anno all'Ufficio Pubblica Istruzione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso servizio.

Possono inoltrare richiesta anche i futuri genitori dei bambini la cui nascita è prevista entro il 31 agosto successivo alla data di scadenza del bando. La richiesta deve essere corredata da specifica certificazione medica attestante la data presunta del parto.

Le richieste di ammissione al nido d'infanzia possono essere presentate anche successivamente alla scadenza del bando ma, in tal caso, saranno inserite in fondo alla graduatoria secondo l'ordine di punteggio derivante dalla situazione del richiedente che verrà rivista all'arrivo di ogni nuova ulteriore richiesta.

Per l'ammissione al servizio, una volta accertati i requisiti di cui all'art.2, è formata una graduatoria tenendo conto delle indicazioni di seguito specificate.

Hanno diritto all'inserimento a prescindere dall'attribuzione del punteggio di cui ai successivi punti:

- a) Coloro che presentando certificazioni rilasciate dai Servizi Socio sanitari del territorio dimostreranno l'esistenza di gravi problematiche a carico del bambino;
- b) I bambini già frequentanti il nido d'infanzia nell'anno precedente, previa domanda di conferma presentata dai genitori nei termini prescritti dal bando;
- c) Orfano di entrambi i genitori;
- d) Figlio di genitore solo (ragazza madre - ragazzo padre - vedova/o) che presta attività lavorativa e che effettivamente vive da sola/o con il bambino;
- e) Fratello/sorella di bambino frequentante il nido d'infanzia e per il quale viene richiesta la riconferma.

Inoltre, alcuni posti del nido d'infanzia possono essere riservati ai residenti dei Comuni consorziati con le convenzioni di cui al precedente art. 2.

Al di fuori delle situazioni predette alle richieste presentate è attribuito il seguente punteggio:

- a) situazione socio ambientale sfavorevole documentata, con riferimento allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare tale da costituire pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino (figlio di tossicodipendenti; genitore, fratello o sorella dell'utente portatore di handicap; figlio di detenuto; ecc. ecc.)
punti 10
- b) orfano

a) situazione socio ambientale sfavorevole documentata, con riferimento allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare, tale da costituire pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino (figlia/o di tossico dipendenti, genitore, fratello o sorella dell'utente portatore di Handicap, figlio di detenuto ecc.)	punti 10;
b) Orfano convivente con altri familiari maggiorenni	punti 9;
c) Stato di gravidanza della madre documentato	punti 5;
d) Fratelli fino a 3 anni di età	punti 3;
e) Fratelli oltre 3 e fino a 6 anni di età	punti 2;

Fratelli oltre i 6 anni fino ai 14 anni di età	punti 1:
posizione lavorativa della madre	

1) lavoratrice dipendente	punti 8;
2) Lavoratrice autonoma	punti 6;
3) Studentessa	punti 4.

f) Posizione lavorativa del padre :	
-------------------------------------	--

1) Lavoratore dipendente	punti 6;
2) Lavoratore autonomo	punti 4;
3) Studente	punti 2.

g) orario giornaliero di lavoro settimanale di ciascun genitore:	
--	--

1) fino a 6 ore	punti 3;
2) oltre 6 e fino a 8 ore	punti 4;
3) Oltre 8 ore	punti 5

h) orario settimanale di lavoro settimanale di ciascun genitore:	
--	--

1) da 12 a 24 ore	punti 2;
2) oltre 24 ore e fino a 36 ore	punti 3;
3) Oltre 36 ore	punti 4

i) pendolarità: distanza del luogo di lavoro dall'abitazione (percorsi quotidiani)	
--	--

1) fino a 10 Km.	punti 2;
2) oltre 10 e fino a 30 Km.	punti 3;
3) Oltre 30 Km	punti 4

j) Lavoro fuori sede :	
------------------------	--

1) Con rientri a casa settimanali	punti 3;
2) Con permanenza fuori casa oltre la settimana	punti 5

k) altri criteri:	
-------------------	--

1) domanda presente in lista di attesa nella precedente graduatoria	punti 1
---	---------

A parità di punteggio la scelta è fatta tenendo conto della situazione economica della famiglia secondo l'ordine crescente del reddito I.S.E.E: familiare.

Art. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA

Le domande sono esaminate dal Servizio Pubblica Istruzione e la valutazione delle stesse è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione formula la graduatoria provvisoria e ne dà comunicazione attraverso l'affissione presso l'Albo Pretorio on line del Comune, nel sito internet del Comune nonché presso gli uffici della Pubblica Istruzione.

Contro l'attribuzione di punteggi e la conseguente collocazione in graduatoria è ammesso ricorso, da presentarsi al Sindaco perentoriamente entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

I ricorsi vengono esaminati dal Responsabile del Servizio e definiti con specifica determinazione dello stesso.

La graduatoria definitiva viene approvata con determinazione del Responsabile del servizio entro il 30 giugno e qualora l'accoglimento di uno o più ricorsi determina la variazione della graduatoria originaria, segue una nuova pubblicazione con le stesse modalità di cui al comma 2.

Sono così assegnati, secondo l'ordine del punteggio, tanti posti quanti sono quelli disponibili per ogni sezione istituita e viene formulato, contestualmente, un elenco unico degli ammessi alla lista di attesa da cui si attingerà per eventuali sostituzioni in relazione ai posti che si sono liberati.

Alle famiglie interessate è inoltre data comunicazione scritta della posizione in graduatoria definitiva.

Si ricorre alla lista di attesa per eventuali rinunce alla fruizione del servizio comunicate entro il mese di aprile. Inserimenti successivi saranno possibili solo per utenti in situazione di grave disagio sociale o sanitario documentata da relazione dei competenti servizi territoriali.

Nel caso di esaurimento della lista di attesa, qualora esistano ancora posti disponibili, sono prese in considerazione nuove domande di iscrizione.

Art. 6 – CALENDARIO SCOLASTICO – ORARIO – FUNZIONAMENTO - ASSENZE

Il nido d'infanzia inizia l'attività, di norma, entro il 10 settembre e chiude il 30 giugno di ogni anno, salva la facoltà di dilatare il periodo di apertura al 31 luglio per il nido d'infanzia estivo.

L'apertura annuale è comunque preceduta da una settimana in cui il personale del nido d'infanzia predispone la programmazione annuale, l'organizzazione degli spazi, la preparazione dei materiali, il calendario degli inserimenti e la preparazione di ogni altra attività ritenuta utile al buon funzionamento del servizio.

L'orario giornaliero di apertura è fissato alle ore 7,40 e quello di chiusura alle ore 16,40, con possibilità di posticipare la chiusura alle ore 17,40 compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente all'utenza che presenti effettive esigenze. L'ammissione è effettuata sulla base di criteri predeterminati coerenti con quelli di cui all'art. 5.

Il servizio è disponibile all'utenza per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

Tutti i bambini devono essere presenti al nido entro le ore 9,30 ed entro la stessa ora deve essere comunicata l'eventuale assenza per la giornata stessa oppure, se del caso, anche per i giorni successivi in relazione a malattie del bambino.

Eventuali accordi preventivi che, in relazione a particolari esigenze della famiglia, prevedano la presenza del bambino in un successivo momento della mattinata hanno carattere eccezionale e vanno definiti con il gruppo delle educatrici.

Il periodo di chiusura dell'asilo nel corso dell'anno è comunicato all'assemblea dei genitori nella prima assemblea annuale prevista dal presente regolamento e coincide, di norma, con la chiusura prevista dal calendario scolastico regionale.

Le assenze dei bambini vanno comunque giustificate. In caso di assenza per malattia di cinque giorni consecutivi ed oltre, la riammissione alla frequenza è possibile solo con presentazione del certificato medico comprovante l'avvenuta guarigione.

Le assenze non giustificate da valide motivazioni per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, comportano la decadenza dal posto e si provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 7 – REFEZIONE

I bambini frequentanti il nido d'infanzia usufruiscono del servizio mensa secondo una tabella dietetica appositamente formulata alle autorità sanitarie competenti.

Il personale del nido d'infanzia che svolge assistenza e vigilanza durante la refezione dei bambini ha diritto alla gratuità del pasto.

Eventuali intolleranze e/o allergie alimentari vanno immediatamente comunicate e certificate al personale del nido d'infanzia.

Art. 8 – COMITATO SDEL NIDO D'INFANZIA

Presso il nido d'infanzia è costituito, entro il 30 settembre di ciascun anno, un comitato composto da:

n. 3 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea dei genitori;

n. 2 rappresentanti del personale insegnante designati con decisione collegiale del personale educativo;

n. 1 rappresentante del personale non insegnante designato con decisione collegiale del personale ausiliario;

Il comitato del nido d'infanzia è presieduto da uno dei genitori eletti dall'assemblea di cui al successivo art. 9 nominato dal comitato del nido d'infanzia. In caso di parità di voti, dopo la seconda votazione viene nominato presidente il genitore più anziano.

I componenti del Comitato del nido d'infanzia che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del comitato, decadono dall'incarico e vengono surrogati.

Il Comitato del nido d'infanzia concorre al funzionamento del servizio e promuove la partecipazione delle famiglie alla gestione del nido d'infanzia.

In particolare il Comitato:

- collabora alla definizione del programma educativo formulando osservazioni e proposte;
- segnala eventuali inconvenienti sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura e dell'attività e propone le soluzioni per il miglioramento del servizio;
- esprime indicazioni e proposte sull'acquisto del materiale ludico – educativo;
- promuove, in accordo con il personale educativo e il servizio Pubblica Istruzione, iniziative finalizzate a far conoscere all'esterno l'attività educativa (mostre, recite, feste ecc.).

Il Comitato del nido d'infanzia è convocato dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno ed in seduta straordinaria su iniziativa dello stesso Presidente o ogniqualvolta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; della convocazione e delle decisioni prese è data pubblicità mediante affissione all'Albo del nido d'infanzia.

Di ogni riunione viene redatto un verbale che viene affisso all'Albo del nido d'infanzia e copia dello stesso deve essere trasmessa al servizio Pubblica Istruzione del Comune.

Il Comitato del nido d'infanzia è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione o con 1/3 in seconda convocazione; esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente sarà considerato prevalente.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEL NIDO

E' composta da tutti i genitori dei bambini iscritti al nido d'infanzia e dal personale in servizio ed è convocata, di regola, almeno due volte all'anno e precisamente:

- 1) all'inizio dell'anno scolastico per la presentazione del programma, l'illustrazione dell'organizzazione interna del nido e per l'elezione dei rappresentanti dei genitori che faranno parte del Comitato del nido d'infanzia.
- 2) alla fine dell'anno scolastico per il consuntivo dell'attività svolta e per l'elaborazione di eventuali proposte per l'anno successivo

L'Assemblea del nido è inoltre convocata per discutere problemi generali del nido su richiesta del personale educativo, su richiesta di almeno 1/3 dei genitori e su iniziativa del Comitato del nido d'infanzia.

Art. 10 – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale e la tariffa fissata per l'accesso è costituita da una quota fissa mensile. Si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio. L'accesso ai nidi d'infanzia comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità del servizio l'Amministrazione Comunale stabilisce in sede di approvazione del bilancio di previsione le tariffe e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni secondo i criteri fissati dal successivo articolo 11.

Le tariffe calcolate con il predetto sistema dovranno comunque garantire la realizzazione delle entrate previste nel bilancio di previsione.

Art. 11 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI

La partecipazione degli utenti ai costi del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi.

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta di agevolazioni da parte dei cittadini che potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, definite per fasce di reddito, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva condizione economica degli utenti si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale e dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il nucleo familiare convenzionale è composto dall'utente e da tutti coloro che risultano conviventi, sulla base delle risultanze anagrafiche, alla data della presentazione della domanda. Sono considerati componenti del nucleo familiare convenzionale anche i genitori del bambino non legalmente separati qualora dallo stato di famiglia anagrafico non risultino conviventi.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato sulla base della combinazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare convenzionale tenendo in considerazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 – RIDUZIONI DELLE TARIFFE

La natura giuridica della tariffa calcolata su base mensile, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza.

E' inoltre prevista una riduzione della quota del 50% per il secondo figlio che frequenti il nido d'infanzia contemporaneamente al primo qualora il reddito sia inferiore al limite fissato in sede di determinazione delle tariffe.

Nei mesi di inizio e termine del servizio, la tariffa fissa è proporzionalmente ridotta di 1/30 (31), in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio stesso.

Per l'utente che si dimette volontariamente dal nido d'infanzia la tariffa è dovuta per l'intero mese. Per i nuovi utenti è proporzionalmente ridotta in base alla data di ammissione al servizio.

Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico.

Art. 13 – ESENZIONI TOTALI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

L'esenzione totale dal pagamento della tariffa ha carattere di eccezionalità ed è concessa con provvedimento del responsabile del servizio nelle situazioni di particolare disagio socio economico, segnalate dai servizi sociali del territorio, qualora la famiglia non disponga di alcun reddito e la frequenza del bambino all'asilo nido sia ritenuta indispensabile per prevenire situazioni di grave rischio per il minore.

Il limite massimo della minore entrata derivante dalle agevolazioni di cui al presente articolo è definito dalla consistenza di un apposito fondo determinato ogni anno in sede di bilancio preventivo.

Art. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Le richieste di agevolazioni tariffarie e di esenzione dal pagamento della tariffa sono presentate da uno dei genitori del bambino avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando la modulistica appositamente predisposta dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate sono effettuati controlli a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la disciplina dell'autocertificazione e della documentazione amministrativa.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, è contattato il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Fatta salva la segnalazione d'ufficio all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata comporta la rideterminazione della tariffa ed il recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. Nei confronti dei soggetti interpellati che nel termine loro assegnato non ottemperino a tale richiesta o non comunichino le ragioni che impediscono l'adempimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa massima prevista.

Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle disposizioni per i casi di morosità previsti dal successivo articolo 15.

Art. 15 – PAGAMENTO DELLA TARIFFA

L'avviso di pagamento della tariffa è inviato all'utente entro il mese successivo alla fruizione del servizio e il termine di pagamento è stabilito nel 10° giorno del mese successivo all'approvazione della lista di carico.

Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue il provvedimento di diffida all'adempimento dovuto entro trenta giorni, trascorsi i quali si procede alla sospensione temporanea dal nido d'infanzia. Trascorsi trenta giorni dalla data di sospensione e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede all'interruzione definitiva del servizio mediante provvedimento del Responsabile del servizio

Art. 15

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento acquista efficacia, per le parti non immediatamente applicabili, a partire dall'anno scolastico 2014/2015.